



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai gestori delle scuole paritarie della Lombardia

Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali della Lombardia

Oggetto: Anno scolastico 2022/2023 - Disposizioni per la presentazione delle domande di estensione della parità, di nuove sezioni di scuola dell'infanzia, di classi collaterali, di sospensione e di cessazione.

Con nota prot. n. 29452 del 30 novembre 2021, il Ministero dell'Istruzione ha fissato il termine per le iscrizioni relative all'anno scolastico 2022/2023 per le scuole di ogni ordine e grado.

Conclusa la fase di acquisizione delle iscrizioni, i Legali Rappresentanti delle scuole paritarie di ogni ordine e grado potranno inoltrare richiesta, secondo quanto previsto dai DD.MM. n. 267/2007 e n. 83/2008, di:

- **estensione della parità (raddoppiamento di sezione)**
- **nuove sezioni di scuole dell'infanzia**
- **classi collaterali iniziali e intermedie**
- **classi collaterali quinte**

Le istanze andranno inviate via pec all'indirizzo **drlo@postacert.istruzione.it** e trasmesse per conoscenza al Dirigente dell'Ambito Territoriale di competenza.

1. Estensione della parità scolastica (raddoppiamento di sezione)

Le scuole paritarie (primarie e secondarie di I e II grado) che, per motivi oggettivi, non possono integrare tutti gli alunni iscritti nelle sezioni esistenti e intendono attivare classi prime di una nuova sezione con la prospettiva di completamento della stessa o attivare un'intera sezione aggiuntiva possono presentare richiesta a questo Ufficio, utilizzando il modello allegato entro il termine del **31 marzo 2022**.

La domanda di estensione non può essere riferita alla richiesta di attivazione di un nuovo indirizzo di scuola secondaria di secondo grado, richiesta che deve essere invece trattata come istanza di nuova parità.

Le richieste devono essere corredate dalla documentazione attestante:

- a. presenza di locali idonei ad accogliere le nuove classi (pianta planimetrica e certificato di idoneità igienico - sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula o certificato di agibilità a uso scolastico);
- b. elenco degli alunni iscritti (indicare le sole iniziali) con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto e della scuola ove lo stesso è stato conseguito (inviare se è già disponibile e, comunque, entro il 31 agosto 2022);
- c. elenco nominativo dei docenti con relativo titolo di studio e abilitazione posseduta e della materia di insegnamento (inviare se è già disponibile e, comunque, entro il 31 agosto 2022);
- d. relazione firmata del Legale Rappresentante in cui si dichiara l'impossibilità oggettiva di

e-mail: DRLO.Ufficio12-ScuoleNonStataliEStraniere@istruzione.it - PEC: drlo@postacert.istruzione.it

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.:97254200153

Sito internet: <https://usr.istruzione.lombardia.gov.it>

integrare i nuovi iscritti nella/e sezione/i esistenti e se ne espongono dettagliatamente le motivazioni.

L'Ufficio, verificata la regolarità delle dichiarazioni rese e la completezza della documentazione prodotta, nonché gli esiti di eventuali accertamenti ispettivi che l'Amministrazione potrà disporre, emetterà il decreto di autorizzazione o di diniego entro il 30 giugno 2022.

È fatto divieto ai gestori di attivare classi per estensione di parità prima di aver ottenuto il provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.

2. Attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia paritaria

I Gestori/Legali Rappresentanti che intendono avviare nuove sezioni per l'anno scolastico 2022/2023 dovranno farne richiesta a questo Ufficio, entro il termine del **20 luglio 2022**.

In caso di esigenze sopravvenute dopo tale data, potranno essere richieste nuove sezioni entro il **31 agosto 2022**.

La richiesta dovrà essere accompagnata dalla documentazione attestante:

- a. presenza di locali idonei ad accogliere la/le nuova/e sezione/i (pianta planimetrica e certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula o certificato di agibilità a uso scolastico);
- b. elenco dei bambini (indicare solo le iniziali) completo della data e del luogo di nascita;
- c. elenco dei docenti completo dei dati relativi al titolo di studio e all'abilitazione posseduta.

L'autorizzazione ottenuta per l'attivazione di una nuova sezione è valida fino a quando non ne viene comunicata la eventuale sospensione o cessazione, utilizzando le modalità indicate nel paragrafo 6.

È fatto divieto ai gestori di attivare nuove sezioni di scuola dell'infanzia prima di aver ottenuto il provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.

3. Attivazione di classi collaterali iniziali e intermedie paritarie

Le scuole primarie e secondarie di I e di II grado paritarie che, per motivi oggettivi, non possono integrare nelle classi esistenti nuove iscrizioni o ripetenze, potranno richiedere l'autorizzazione allo sdoppiamento di classi esistenti o all'attivazione di classi iniziali o intermedie collaterali (punto 4.7 del D.M. n. 83/2008), utilizzando il modello allegato, entro il **20 luglio 2022**.

In caso di esigenze sopravvenute successivamente a tale data potranno essere richieste classi collaterali entro il **31 agosto 2022**.

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. presenza di locali idonei ad accogliere le nuove classi (pianta planimetrica e certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula o certificato di agibilità a uso scolastico);
- b. elenco degli alunni iscritti (indicare solo le iniziali) con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto e della scuola ove lo stesso è stato conseguito o della scuola di provenienza;
- c. elenco nominativo dei docenti con relativo titolo di studio e abilitazione posseduta e della materia di insegnamento;
- d. relazione firmata del Legale Rappresentante in cui si dichiara l'impossibilità oggettiva di integrare i nuovi iscritti nella/e classe/i esistenti e se ne espongono dettagliatamente le motivazioni.

L'art. 1 comma 4 lettera f) della Legge n. 62 del 10 marzo 2000 sancisce infatti il principio secondo il quale la parità scolastica è riconosciuta per corsi interi e non per singole classi, tranne che in fase di istituzione di corsi completi a iniziare dalla prima classe.

L'attivazione di una classe collaterale iniziale o intermedia implica l'autorizzazione alla prosecuzione di

e-mail: DRLO.Ufficio12-ScuoleNonStataliEStraniere@istruzione.it - PEC: drlo@postacert.istruzione.it

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F.: 97254200153

Sito internet: <https://usr.istruzione.lombardia.gov.it>

quella classe fino al termine del corso di studi. Non è prevista in tal caso l'attivazione automatica di altre classi negli anni successivi. Per esempio: quando si autorizza una prima collaterale, sarà solo quella classe a proseguire fino al termine del corso di studi; se invece si intende avviare per l'anno successivo un'altra prima dello stesso corso, proseguendo negli anni al fine di istituire un nuovo corso completo, occorre richiedere l'estensione della parità.

Ai sensi della nota ministeriale n. 29452 del 30 novembre 2021, non è possibile autorizzare classi prime collaterali per l'a.s. 2022/2023 a:

- Licei e Istituti tecnici che risultano destinatari di autorizzazione alla sperimentazione dei percorsi quadriennali ai sensi del D.D.G. n. 183 del 15.02.2022. Tali Istituti, infatti, possono attivare una sola classe prima per ciascun percorso quadriennale autorizzato e per ciascuna istituzione scolastica.
- Licei scientifici con sezioni a indirizzo sportivo istituiti con D.P.R. n. 52 del 3 marzo 2013, anch'essi autorizzati ad attivare una sola classe prima per ciascuna Istituzione scolastica.

È fatto divieto ai gestori di attivare classi iniziali e intermedie collaterali prima di aver ottenuto il provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.

Precisazioni su estensioni e classi collaterali

Le condizioni per lo sdoppiamento di classi o di sezioni non possono essere precostituite attraverso esami di idoneità o attraverso artificiose riduzioni del numero degli alunni in una classe, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e di tutela degli alunni.

Si intende, quindi, come l'effettiva numerosità degli alunni sia un elemento da valutare attentamente, anche e soprattutto sul fronte dell'efficacia dell'azione didattico-educativa nel gruppo classe. Ciò è ribadito anche nella C.M. n. 163 del 15 giugno 2000, in cui si precisa che la composizione delle classi paritarie deve essere numericamente adeguata al fine di rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche.

In questo contesto, pertanto, non possono essere ricompresi gli esami di idoneità, ovunque sostenuti. Essi costituiscono, infatti, eventi ordinari e non possono essere considerati come motivo giuridicamente fondato per lo sdoppiamento delle classi facenti parte di un corso paritario.

Presupposto per il funzionamento della scuola paritaria è che l'erogazione del servizio scolastico corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, coerentemente con la domanda educativa delle famiglie e con le esigenze culturali sociali e di salute della comunità.

4. Attivazione di classi collaterali quinte in scuole paritarie secondarie di II grado

I gestori di scuole secondarie di II grado paritarie che, a causa dell'impossibilità di inserire nelle classi esistenti nuove iscrizioni o ripetenze, abbiano la necessità di attivare una classe quinta collaterale, possono presentare istanza a questa Direzione Generale (punto 4.8 del D.M. n. 83/2008), utilizzando il modello allegato, entro il **20 luglio 2022**.

In caso di esigenze sopravvenute successivamente a tale data, opportunamente documentate per la loro eccezionalità, potranno essere richieste classi collaterali entro il **31 agosto 2022**.

Le circostanze che giustificano lo sdoppiamento delle classi esistenti devono essere qualificate come impreviste evenienze, a sottolinearne il carattere del tutto eccezionale e residuale. La Legge n. 62/2000 sancisce infatti il principio secondo il quale la parità scolastica è riconosciuta per corsi interi e non per singole classi, tranne che in fase di istituzione di corsi completi a iniziare dalla prima classe.

Coerentemente, il numero di classi quinte collaterali non può essere superiore all'unità; altrimenti, oltre a essere contraddetta l'eccezionalità del fenomeno, risulterebbe vulnerato il principio legislativo della parità scolastica come istituto previsto solo per corsi completi. Come precisato nel paragrafo 3 in riferimento alle classi collaterali, gli esami di idoneità, ovunque sostenuti, costituiscono eventi ordinari e non possono essere considerati come motivo giuridicamente fondato per lo sdoppiamento. La C.M. n. 31 del 18 marzo 2003 precisa, infine, che il numero massimo di candidati esterni che può essere accolto ad ogni esame di idoneità non può essere superiore a quello che consente di saturare le classi già funzionanti come paritarie.

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. presenza di locali idonei ad accogliere le nuove classi (pianta planimetrica e certificato di idoneità igienico- sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula o certificato di agibilità a uso scolastico);
- b. elenco degli alunni iscritti (indicare solo le iniziali) alla classe quinta con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto, della scuola ove lo stesso è stato conseguito e della scuola secondaria di secondo grado (o CFP) di provenienza, con specificazione dell'indirizzo frequentato;
- c. elenco nominativo dei docenti con relativo titolo di studio e di abilitazione posseduta e della materia di insegnamento;
- d. relazione firmata del Legale Rappresentante sulle motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di iscrizioni, in cui si dichiara l'impossibilità oggettiva di integrare i nuovi iscritti nelle classi esistenti.

È fatto divieto ai gestori di attivare classi quinte collaterali prima di aver ottenuto il provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.

5. Sospensione di funzionamento delle classi e delle sezioni

In caso di mancata attivazione di una o più classi/sezioni o di mancata prosecuzione di una classe collaterale autorizzata, il Legale Rappresentante della scuola interessata invierà a quest'Ufficio formale comunicazione, utilizzando il modello allegato, entro il **20 luglio** (o entro l'avvio dell'anno scolastico, se l'informazione non è ancora disponibile).

Se nell'a.s. successivo la classe/sezione viene riattivata, occorre inviare formale comunicazione a quest'Ufficio sempre entro il **20 luglio** o comunque entro l'avvio dell'anno scolastico. Resta fermo l'obbligo di inserimento di ogni variazione dei dati relativi alle classi/sezioni nella piattaforma SIDI ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 83/2008.

Nelle scuole già riconosciute paritarie, la mancata attivazione della stessa classe del corso base per più di due anni consecutivi è motivo di revoca del riconoscimento della parità, ai sensi dell'art. 5, comma 10, lettera f) del D.M. n. 83/2008.

6. Classi articolate (per scuole secondarie di secondo grado)

Quanto alle classi articolate, esse non trovano riscontro nella normativa specifica sulla parità scolastica. La possibilità di accorpate in un'unica classe alunni appartenenti a percorsi ordinamentali diversi (ai quali è stata riconosciuta la parità) è piuttosto una scelta organizzativa adottata nella prassi, effettuata in autonomia e inserita nel Piano Triennale della Offerta Formativa (PTOF). L'istituzione scolastica deve però garantire che i registri e la composizione dei consigli di classe restino distinti, oltre, naturalmente, alle operazioni di valutazione e scrutinio finale.

In sede di inserimento dei dati nella piattaforma SIDI le classi così composte non devono essere conteggiate in aggiunta a quelle autorizzate, al fine di evitare duplicazioni nel calcolo dei contributi.

7. Cessazione dell'attività della scuola

In caso di cessazione o di prevista cessazione dell'attività della scuola paritaria, il Legale Rappresentante è tenuto a inviare formale comunicazione a quest'Ufficio e per conoscenza all'Ambito Territoriale competente.

Quest'Ufficio prenderà atto della chiusura; sarà cura dell'Ambito Territoriale competente procedere alla cancellazione della scuola dall'Anagrafe delle scuole paritarie (portale SIDI del Ministero) e disporre il deposito degli atti e l'eventuale trasferimento degli alunni presso un'altra istituzione scolastica statale o paritaria dello stesso ordine e grado.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XII

Letizia AFFATATO

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Allegati:

- Allegato 1: domanda attivazione classi collaterali (word, 32 kb)
- Allegato 2: domanda di attivazione sezione scuola dell'infanzia (word, 24 kb)
- Allegato 3: comunicazione di sospensione sezioni/classi (word, 20 kb)
- Allegato 4: domanda di estensione della parità (word, 25 kb)
- Allegato 5: informativa sul trattamento dei dati personali (pdf, 44 kb)

Responsabile del Procedimento: Letizia Affatato